

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 29 DEL 25-05-22

OGGETTO: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI. RETTIFICA TERMINE DI
SCADENZA SECONDA RATA ANNO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 20:05 nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

SEBASTIANELLI MARCO	P	BRUNI FEDERICO	P
PELLEGRINI ALESSANDRO	P	CESARONI MORENA	P
LOZZA ELEONORA	P	TERENZI GIORGIO	P
BACI LIANA	P	PEVERELLI NICOLA	P
CASAGRANDE LUCA	P	MONTIRONI GLORIA	P
MORETTI NICOLA	P	BALDINI DANIELE	P
MORGANTI MARTINA	P		

=====

Assegnati n. [13]	In carica n.[13]	Assenti n.[0]	Presenti n.[13]
-------------------	------------------	----------------	------------------

=====

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA

Assume la presidenza il Sig. SEBASTIANELLI MARCO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

MORETTI NICOLA
BRUNI FEDERICO
MONTIRONI GLORIA

=====

Oggetto: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI. RETTIFICA TERMINE DI SCADENZA SECONDA RATA ANNO 2022

=====

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che prevede: *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- l'art. 1, comma 702 della L. 147/2013, che fa esplicitamente salva la predetta potestà regolamentare degli Enti Locali anche in ambito TARI;

VISTO l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, che prevede: *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*;

VISTO l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 5 -bis del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, che prevede: *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*.

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29.06.2021 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2022 recante: *“Preso d'atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti e approvazione tariffe per l'applicazione della Tari. Anno 2022.”*;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione veniva fissato, limitatamente all'anno 2022, il termine di scadenza per il pagamento della Tari 2022 al 31 luglio 2022 (prima rata – acconto) e al 30 novembre 2022 (seconda rata – saldo con conguaglio), al fine consentire ai contribuenti la presentazione delle richieste di agevolazioni Covid-19, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.04.2022;

VISTA la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Prot. n. 41981) con la quale, al paragrafo 5.3.1 (Il versamento della Tari) viene stabilito che *“[...] almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. [...]”*;

VISTO e richiamato l'art. 33 comma 3 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce: *“Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate con scadenza 30/06 (prima rata – acconto) 16 dicembre (seconda rata – saldo con conguaglio) Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo”*;

RITENUTO di modificare il termine di scadenza per il pagamento della seconda rata Tari anno 2022, fissato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2022, al 30 novembre 2022, posticipando la relativa scadenza al 16 dicembre 2022, in

coerenza con l'art. 33, comma 3 del regolamento comunale per la disciplina della TARI;

PRECISATO pertanto che i termini di scadenza delle rate di pagamento della Tari dovuta per l'anno 2022 sono:

- **31 luglio 2022 (prima rata – acconto);**
- **16 dicembre 2022 (seconda rata – saldo con conguaglio);**

VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. di modificare il termine di scadenza per il pagamento della seconda rata Tari anno 2022, fissato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2022, al 30 novembre 2022, posticipando la relativa scadenza al 16 dicembre 2022, in coerenza con l'art. 33, comma 3 del regolamento comunale per la disciplina della TARI;
2. di dare atto che i termini di scadenza delle rate di pagamento della Tari dovuta per l'anno 2022 sono:
 - **31 luglio 2022 (prima rata – acconto);**
 - **16 dicembre 2022 (seconda rata – saldo con conguaglio);**
3. di dare atto che la presente modifica non comporta variazioni nelle tariffe Tari anno 2022, deliberate con provvedimento del Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2022;
4. di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2022; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Emanuela Toderi;
6. di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.LGS. n. 267/2000, stante la necessità ed urgenza di provvedere con gli adempimenti conseguenti.

=====

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to ()

=====

PARERE Regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Trecastelli, **18-05-2022**

IL RESPONSABILE II AREA
F.to (GIANLUCA MORETTI)

=====

PARERE Regolarità contabile

Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Trecastelli, **18-05-2022**

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (GIANLUCA MORETTI)

Punto n. 3 all'o.d.g.: "Tariffe per l'applicazione della TARI: rettifica termine di scadenza seconda rata anno 2022".

SEBASTIANELLI – Sindaco

Passiamo al punto n. 3: "Tariffe per l'applicazione della TARI: rettifica termine di scadenza seconda rata anno 2022".

Premesso che la legge n.147 del 2013, all'articolo 1, cita "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", la legge di stabilità 2014 ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica (IUC), basata su due presupposti impositivi, composta da tre distinte entrate, l'imposta principale propria, IMU, di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili, TASI, destinato al finanziamento dei Comuni, la tassa rifiuti, TARI, destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta di rifiuti.

La legge n. 160 del 2019 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l'Imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina sulla tassa dei rifiuti (TARI).

Richiamato pertanto il decreto legislativo n. 446 del 1997, le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento proprio entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

La legge n. 147 del 2013, all'articolo 1, fa espressamente salva la predetta potestà regolamentare degli Enti locali in ambito di TARI.

In merito al quadro normativo, lascio la parola all'assessore per l'approfondimento del punto n. 3.

PELLEGRINI – Assessore

Grazie, Sindaco. Un saluto ai presenti e a chi ci segue da casa.

Oggetto della presente proposta di delibera, come anticipato dal Sindaco, è la ratifica del termine di scadenza della seconda rata dell'anno 2022. In particolare, ricorderete che nell'ultimo Consiglio comunale, in sede di modifica del Regolamento e precisamente delle applicazioni delle agevolazioni previste per le utenze domestiche e non domestiche, si è scelto di differire le scadenze di pagamento dell'imposta rifiuti anche per consentire alle famiglie e alle imprese di presentare le domande (ricorderete la riduzione del reddito, la riduzione dei ricavi).

Tuttavia, con riferimento alla seconda rata prevista per il 30 novembre, la circolare del Ministero prevede che una rata della TARI sia fissata dal Comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno. Siamo qui, quindi, per prevedere che la scadenza della seconda rata sia mantenuta, così come previsto inizialmente dal Regolamento, al 16 dicembre, quindi concedere 16 giorni in più ed essere coerenti rispetto alla circolare ministeriale.

SEBASTIANELLI – Sindaco

Grazie, Assessore.

Ci sono interventi? Apro la discussione.

Non vedo interventi, quindi passiamo all'approvazione del punto, così come esposto.
Chi è d'accordo all'approvazione del punto? Unanimità.
Votiamo l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è d'accordo?
Unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile della II U.O.:

“TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI: RETTIFICA TERMINE DI SCADENZA SECONDA RATA ANNO 2022 “

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art.10 del vigente Statuto del Comune di Trecastelli;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Votanti n. 13

Con la seguente votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 12 consiglieri presenti e votanti: 13 favorevoli

DELIBERA

-di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente.

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l'urgenza, con separata e successiva votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 12 consiglieri presenti e votanti: n. 13 favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

